



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA
Div. IX-Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la domanda del SIG. JAOUAD ZROURI, con cittadinanza marocchina, volta a richiedere il riconoscimento della qualifica professionale estera, acquisita nel Regno del Marocco, per l’esercizio in Italia dell’attività di “Acconciatore” (disciplinata dalla Legge 17 agosto 2005, n. 174);

VISTO il DIPLOMA DI PARRUCCHIERE, con denominazione *DIPLOME DE COIFFURE-HOMME/FEMME*, riportata nell’instestazione del titolo in lingua originale, rilasciato a Beni Mellal l’1 ottobre 2001 dalla SCUOLA DI ACCONCIATURA “MEKKASS ED – DAHABI” (riconosciuta con autorizzazione ministeriale 03/05/95), previo positivo superamento da parte del SIG. JAOUAD ZROURI delle prove previste;

VISTE le materie seguite, facenti parte del piano formativo stabilito per il conseguimento del citato *DIPLOME DE COIFFURE*, certificate dalla predetta Scuola di Acconciatura;

VISTA la DICHIARAZIONE DI VALORE N°53, rilasciata il 31 gennaio 2020 con la quale il Consolato Generale d’Italia a Casablanca attesta che il citato “*Diplome de Coiffure*” è autentico; che è stato rilasciato dall’Accademia privata della formazione professionale d’acconciatura “*Mekkas Ed-dahab*” (Delegazione Regionale di Formazione



professionale di Beni Mellal) per l'anno scolastico 2000/2001; che la formazione svolta presso la citata Accademia ha previsto un totale di 767 ore, di cui 103 ore di teoria e 664 ore riservate all'attività pratica e che il relativo ciclo di studio, al termine del quale è stato conseguito il riferito Diploma, in ottemperanza alla normativa locale vigente, consente l'abilitazione all'esercizio della professione di *Parrucchiere* nel Regno del Marocco;

VISTA l'esperienza professionale estera, comprovata con documentazione di fonte pubblica del Regno del Marocco, con cui viene attestato che *“il Sig. Zrouri svolgeva il mestiere di parrucchiere dal 2003 al 2008, prima di lasciare il comune di Braidà”*;

VISTA altresì l'esperienza lavorativa italiana di circa cinque mesi, svolta da febbraio a luglio 2020 solo in qualità di *barbiere* e per i primi tre mesi come *aiuto barbiere*;

SENTITE le Associazioni di categoria CNA-BENESSERE E CONFARTIGIANATO;

RITENUTO, sulla base delle citate premesse ed ai sensi del D.LGS. N. 206/2007 - CAPO II - REGIME GENERALE - ARTICOLI 18-21, il citato titolo di formazione professionale idoneo a consentire in Italia l'esercizio della professione di *“Acconciatore”*, di cui alla Legge 17 agosto 2005 n.174, subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dall'art. 22, comma 5 e dall'art. 23 del citato D.Lgs. n. 206/2007 e s.m.i., necessaria in quanto la formazione riguarda *“materie sostanzialmente diverse” da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia* (art. 22, co. 1, lett. b) del d.lgs. 206/2007 e s.m.i.), cioè quelle materie *in relazione alle quali conoscenze, abilità e competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio della professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta in Italia* (art. 22, co. 5, d.lgs. 206/2007 e s.m.i.);

RILEVATO inoltre che, nel caso in esame, non è possibile valutare favorevolmente né l'esperienza professionale svolta dall'interessato nel Regno del Marocco in quanto maturata dal 2003 al 2008 e pertanto in un periodo antecedente i dieci anni dalla di presentazione della domanda, né la riferita esperienza lavorativa italiana di circa cinque mesi svolta solo in qualità di *barbiere*;

STABILITO che la predetta misura compensativa è stata individuata in una prova attitudinale sulle materie di cui all'Allegato A, che è parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota PROT. N 79554 del 28 marzo 2022, ha comunicato al SIG. JAOUAD ZROURI, a norma dell'art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che la domanda di riconoscimento era stata accolta subordinatamente al superamento della riferita misura compensativa;

CONSIDERATO che il richiedente con informativa dell'1 aprile 2022 (Prot. Mise n. 0085476), ha fatto presente di *“non avere motivi di opposizione a quanto comunicato con la predetta nota ministeriale del 28 marzo u.s. e di essere pertanto disponibile a sostenere la prova attitudinale assegnata”*;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta dall'interessata mediante bonifico dell'Istituto FINECO BANK SPA, effettuato il 17 giugno 2021 alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia, secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, con nota prot. n. 0111398 del 14 luglio 2016, in risposta all'interpello n. 954-224/2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;



DECRETA

Articolo 1

1. Con il presente provvedimento, al SIG. JAOUAD ZROURI, cittadino marocchino, nato a BRADIA (REGNO DEL MAROCCO) il 24 dicembre 1980, viene riconosciuto, ai sensi degli articoli 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i., il titolo di formazione citato in preambolo, quale titolo di qualifica valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di "Acconciatore", di cui alla Legge n. 174/2005 e s.m.i., subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa, a norma degli artt. 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i..

2. Tale misura compensativa, diretta a colmare la differenza formativa riscontrata e precedentemente riferita, consiste in una prova attitudinale, il cui oggetto e le modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico: www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

4. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni

IL DIRETTORE GENERALE
(*Avv. Loredana GULINO*)

Roma,



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA
Div. IX-Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

ALLEGATO A

La prova attitudinale, consistente in una prova pratica e in un colloquio, è diretta a verificare il possesso delle conoscenze, delle competenze e delle abilità professionali da parte del candidato sugli argomenti oggetto della stessa, per valutarne l'idoneità all'esercizio dell'attività indicata nel presente decreto di riconoscimento, così come regolamentata in Italia dalla vigente normativa di settore.

Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato, senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

Tale prova attitudinale prevede nello specifico:

PROVA PRATICA-ATTITUDINALE:

- **TECNICHE DI ACCONCIATURA:** messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco, ecc). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.) Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
- **TRATTAMENTO CHIMICO-COSMETOLOGICO:** detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contropermanente. Realizzazione di riflessature, tinture, meches, colpi di sole.

PROVA ORALE:

Il colloquio verterà sia sulle materie oggetto della prova pratica – attitudinale, nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti discipline: *“Organizzazione e mantenimento dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e ambientale; identificazione di situazioni di rischio potenziale”*.

La prova attitudinale è organizzata dalla Regione territorialmente competente (rispetto all'Ufficio comunale SUAP prescelto dal richiedente per lo stabilimento professionale), presso una struttura da essa individuata.

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla predetta Regione.

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicando luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo.

Lo svolgimento della prova è presieduto da una Commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente.

In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato. La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento e **ne dà comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico tramite PEC.**

Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.